

N. [REDACTED] R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SEZIONE IX CIVILE**

FRA

[REDACTED]

Con l'avv. [REDACTED]

E

[REDACTED]

Con l'avv. [REDACTED]

Oggi 8 aprile 2021 il Presidente f.f. dà atto che l'odierna udienza si svolge con le modalità cartolari come da provvedimento in data 25/3/21.

Viste le note di trattazione scritta depositate dal procuratore di parte ricorrente che si è riportato al ricorso insistendo nelle domande ivi formulate;

rilevato che il procuratore del resistente, cui è stato comunicato il provvedimento del 25/3/21 per la trattazione cartolare della presente udienza, come da ricevuta telematica, non ha depositato le note di trattazione scritta;

esaminate le relazioni dei Servizi Sociali delegati agli accertamenti ed interventi di cui all'ordinanza del 17/12/20;

rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di [REDACTED] è risultata l'idoneità della figura genitoriale materna che svolge un ruolo di cura e di protezione del figlio minore [REDACTED] adeguato alle esigenze affettive e materiali dello stesso;

rilevato che anche il contesto abitativo materno è risultato rispondente alle esigenze del minore;

rilevato, invece, che dalla relazione dei Servizi Sociali del comune di [REDACTED] è risultata la situazione di grave fragilità personale del resistente che ha riferito di far uso di sostanze alcoliche

e stupefacenti e che è stato in più occasioni, di recente, nel reparto SPDC dell'ospedale di Legnano, con indicazione, alle dimissioni, di recarsi al CPS territorialmente competente per una immediata presa in carico e trattamento con terapia farmacologica, oltre che al SERD;

rilevato, altresì, che il resistente, invitato dagli operatori dei Servizi Sociali a recarsi al NOA territorialmente competente non si è presentato agli appuntamenti fissati;

rilevato, ancora, che dalla documentazione prodotta dal procuratore di parte ricorrente risulta che il resistente è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, [REDACTED], emessa dal Gip del Tribunale di Milano in data 18/3/21;

ritenuto che, allo stato, in attesa degli accertamenti delegati ai Servizi Specialistici della ASST e dell'eventuale avvio dei programmi terapeutici di recupero, nonché della valutazione di approfondimento psicodiagnostico delle condizioni psicofisiche delle parti e del minore [REDACTED], a tutela dello stesso, vada sospesa la frequentazione paterna che potrà eventualmente essere riavviata in Spazio Neutro, con modalità protette ed osservate, compatibilmente con le esigenze cautelari di cui all'ordinanza del GIP, solo ove, all'esito degli accertamenti di cui si è detto, dovessero ritenersi sussistenti le condizioni per la ripresa della frequentazione medesima;

preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto questioni economiche all'udienza del 17/12/20; richiamata integralmente l'ordinanza del 17/12/20;

visto l'art. 708 c.p.c.;

### **IL PRESIDENTE**

Prende quindi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:

1) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre ex art. 337 quater c. 3 c.c. del minore [REDACTED], che, sempre in via esclusiva, potrà adottare tutte le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale del minore, provvedendo al disbrigo di tutte le pratiche amministrative comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore;

2) Dispone il collocamento del minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre [REDACTED]

3) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED], territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza del minore [REDACTED], in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di [REDACTED], territorialmente competenti in relazione alla residenza del padre, e con i Servizi Specialistici della ASST territorialmente competenti, di completare la valutazione psicodiagnostica delegata con l'ordinanza del 17/12/20, verificando l'esistenza di situazioni di uso/abuso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche da parte di [REDACTED] e le condizioni psicofisiche delle parti e del minore [REDACTED];

4) dispone che i Servizi Sociali del comune di [REDACTED], in collaborazione con i

Servizi Sociali del comune di [REDACTED] e con i Servizi Specialistici della ASST territorialmente competenti, mantengano la presa in carico del nucleo familiare in oggetto, con attivazione di tutti gli interventi di sostegno psicologico, psicoterapico, alla genitorialità ed educativi eventualmente ritenuti necessari o anche solo opportuni in favore delle parti e del minore, nell'interesse preminente dello stesso;

5) sospende, allo stato, la frequentazione padre-figlio;

6) dà incarico, sin d'ora, ai Servizi Sociali del comune di [REDACTED], effettuate le valutazioni di cui ai punti che precedono, ove ne sussistano le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per [REDACTED], compatibilmente con le esigenze cautelari di cui all'ordinanza resa dal Gip di Milano il 18/3/21, di riavviare la frequentazione paterna che dovrà, comunque, avvenire in Spazio Neutro, con modalità protette ed osservate;

7) dispone che i Servizi Sociali delegati trasmettano, entro il **15 settembre 2021**, al Tribunale la relazione sugli accertamenti ed interventi di cui ai punti che precedono, segnalando tempestivamente a questa AG ogni situazione di pregiudizio per il minore che ne richieda l'intervento;

8) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2020, della somma di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2021), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11717 che si richiamano;

Nomina Giudice istruttore sé stesso.

**Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 7 ottobre 2021 ore 13.00.**

Assegna alla parte ricorrente termine sino al 15 luglio 2021 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;

Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre lo stesso termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

Manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M.

**Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali [REDACTED]**



Il Presidente f.f.

Dott.ssa Fulvia De Luca